SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTEL DI LAMA E L’ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS - PER I SERVIZI DI VIGILANZA, CONTROLLO, SEGNALAZIONE, MONITORAGGIO DEL BENESSERE ANIMALE E IL LORO AMBIENTE SUL TERRITORIO COMUNALE E ABBANDONO DEI RIFIUTI.

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Castel di Lama presso la Residenza Municipale

 TRA

il Comune di Castel di Lama, che in seguito sarà chiamato, per brevità, "Comune", (C.F. 00362290447), rappresentato dal Responsabile dell’Area Servizi Sociali, Dott. Riccardo Curreli che agisce e si vincola in nome per conto e nell'interesse del Comune,

 E

L’Organizzazione di volontariato Legambiente Marche - Onlus -, che in seguito sarà chiamata per brevità Organizzazione, con sede legale e operativa in Montemarciano, Piazza Vittorio Veneto, 1, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di Protezione Ambientale della Regione Marche, con DGR n. 930/2003 e Decreto del Dirigente n. 4 del 02/02/2004, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.ra Pulcini Francesca nata a San Benedetto del Tronto (AP) l’11/07/1981, domiciliata ai fini del presente atto in .San Benedetto del Tronto (AP), Via della Pace, n. 8.

Premesso che:

* la legge 11 agosto 1991 n. 266 “legge - quadro sul volontariato” riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
* L’Associazione Legambiente Onlus con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/05/1987 stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 1986 n. 349.
* L'Organizzazione, esercita attraverso il proprio Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale e sulla base delle autorizzazioni di polizia ottenute dalle Prefetture di Ascoli Piceno, attività di volontariato in materia di Vigilanza Zoofila.
* Visto il D.P.R. del 31 marzo 1979 n. 150, art. 3 in cui è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità` Montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico "
* Visto l’art. 5 dello stesso D.P.R. in cui si precisa che le Guardie Giurate, le Guardie Zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo di volontario e gratuito dai Comuni singoli o associati e Comunità Montane per la prevenzione e repressione alle violazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
* Vista la Legge 189/04.
* Visto l’art. 5 della Legge Regionale 10 Agosto 1988 n. 33.
* In base alla **Legge 281 del 14 Agosto 1991 ed alla legge Regionale n.10** del **20/01/1997,** norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna altresì gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti, le sevizie, il loro abbandono, in ossequio alle disposizioni di legge.
* Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e di quanto indicato al successivo comma 2 il Comune di Castel di Lama affida all’Organizzazione di volontariato Legambiente Marche Onlus attraverso il Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale Legambiente, l’attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di identificazione, protezione e
benessere degli animali d'affezione e delle relative Ordinanze contingibili e urgenti, controllo del randagismo, l'attività di prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico sulla base dei programmi di controllo definiti dal Comune, attività di monitoraggio del territorio e tutela dell'ambiente, attraverso la redazione di verbali di riferimento per presunte violazioni amministrative in materia di rifiuti, controllo delle discariche abusive, delle aree dei boschi e delle riserve, delle aree verdi pubbliche, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale.

2. L’Organizzazione attraverso i propri volontari, riconosciuti con apposito Decreto Prefettizio, coadiuva il personale del Comune in tutte le attività di competenza dello stesso in materia di animali.

3. L’attività dell'Organizzazione pur mantenendo la propria autonomia gestionale è preordinata principalmente a collaborare con la Polizia Municipale del Comune di Castel di Lama, nel territorio comunale e con autorizzazione alla contestazione diretta delle infrazioni rilevate ai sensi delle Ordinanze e Regolamenti locali che disciplinano il servizio di tutela di cui al precedente comma.

**Articolo 2**

1. II servizio di tutela di cui all'art. 1 svolto in misura minima di n. 2 (due) servizi settimanali da effettuarsi secondo le esigenze del territorio o su segnalazione della Polizia Municipale, ferma restando l’autonomia di programmazione da parte dell’Associazione stessa.

2. L’Organizzazione si rapporta con il Comando di Polizia Municipale e con la Prefettura di Ascoli Piceno al fine di fornire una comunicazione periodica dell’attività svolta e dell'esito degli interventi effettuati.

**Articolo 3**

1. L’Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Castel di Lama, ad utilizzare esclusivamente i propri soci volontari, in uniforme del servizio, salvo particolari esigenze di servizio, ma comunque sempre muniti di tesserino di riconoscimento.

2. L’Organizzazione per la prestazione delle attività convenzionate che prevedono compiti di polizia amministrativa e/o giudiziaria, mette a disposizione volontari in possesso di idoneo decreto di riconoscimento di Guardia Giurata Volontaria.

3. L’Organizzazione deve garantire a proprie spese la copertura necessaria per danni ed infortuni ai propri operatori, a terzi, ovvero ai mezzi ed alle attrezzature che vengono impiegate, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. All'inizio delle attività Comune ed Organizzazione concordano il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione del progetto/ti di cui art. 1.

**Articolo 4**

1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31/12/2021. A ciascuna delle due parti è consentito, senza alcuna penale, il recesso da notificarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno 30 del mese e con effetto dal giorno del mese successivo.

**Articolo 5**

1. Per il servizio a titolo volontario, il Comune di Castel di Lama riconosce all’Organizzazione € 2.500,00 per il rimborso dei costi fissi per il funzionamento del gruppo.

**Articolo 6**

1. L’Organizzazione si relaziona con il Comando di Polizia Municipale, per le segnalazioni di particolari situazioni di degrado ambientale che richiedono specifici interventi tecnici.

2. L’Organizzazione provvede a trasmettere con cadenza quindicinale alla Polizia Municipale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate e sanzionate nelle materie di specifica competenza e le segnalazioni relative alla attività di controllo nelle restanti materie nelle quali la associazione non ha potere sanzionatorio.

**Articolo 7**

L’Organizzazione si obbliga a coordinare, organizzare e regolamentare l’accesso di volontari in base alla normativa vigente, attraverso corsi di formazione; si impegna, altresì, ad assicurare i volontari aderenti all’associazione.

**Articolo 8**

I1 mancato rispetto delle condizioni contrattuali o delle modalità operative del servizio da parte dell’Organizzazione comporta la sospensione temporanea del servizio ovvero, nei casi ritenuti più gravi, il recesso immediato da parte del Comune di Castel di Lama deliberato con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente.

**Articolo 9**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle Leggi Nazionali e Regionali, nei Regolamenti Nazionali e Locali e nelle Ordinanze.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Castel di Lama e l’Associazione verranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dall'Organismo competente.

**Articolo 10**

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, oltre all’esemplare per la registrazione, esente dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 5 Dlg 117/2017.

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali

Dott. Riccardo Curreli

II Presidente di Legambiente Marche - Onlus

Francesca Pulcini